

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1527-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,
ad interim, Ministro degli affari esteri**

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2459)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 giugno 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 giugno 2002*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cui si chiede la ratifica con il provvedimento all'esame dell'Assemblea è funzionale all'obiettivo di aiutare gli Stati sorti dalla dissoluzione della Jugoslavia ad assumere il controllo delle proprie frontiere. Esso consente peraltro all'Italia di esercitare un ruolo attivo nell'ambito di una parte del territorio dei Balcani, che costituiscono un crocevia di numerosi traffici illeciti. Del resto, uno dei pilastri portanti delle economie prosperate sui conflitti balcanici è notoriamente il contrabbando e l'Accordo fatto a Roma nel 1999 mira quindi a renderlo più difficile.

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o FYROM, d'altra parte, è uno degli Stati più problematici sotto questo punto di vista, anche a causa dei recenti scontri verificatesi

tra i rappresentanti locali per l'UCK ed il Governo di Skopje.

Nel merito, il contenuto dell'Atto internazionale in oggetto riproduce le disposizioni che la prassi prevede per i trattati di collaborazione reciproca in materia di prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. È significativo peraltro rimarcare che l'attuale Governo si sta facendo carico di assicurare la continuità della politica estera italiana in questo ambito. Si registra del resto un vasto consenso intorno all'opportunità di approvare sollecitamente il provvedimento, che tende a corrispondere ad esigenze fortemente avvertite.

Per le ragioni sopra esposte, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

24 settembre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

26 settembre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14.980 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

